



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile Nrg **6443/2024** promossa da:

Parte_1 (Cf. 06252260630/P.Iva. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Sant'Alessandro n. 6, presso lo studio degli avv.ti Ugo Berloni (*Email_1*) e Eleonora Crotta (*Email_2*), che la rappresentano e difendono per delega in atti; attrice;

contro

Controparte_1 (Cf. 00799960158/P.Iva. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliata in Torino, Via Federico Campana n. 36, presso lo studio dell'avv. Luigi Nuzzo (*Email_3*), che la rappresenta e difende per delega in atti;

convenuta;

e contro

CP_2 (Cf. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in Napoli, Via dell'Epomeo n. 81, presso lo studio dell'avv. Monica Mandico (*Email_4*), che lo rappresenta e difende per delega in atti;

e

Controparte_3 (Cf. *C.F._2*), elettivamente domiciliato in Napoli, Via Domenico Morelli n. 24, presso lo studio degli avv.ti Francesca Paola Rinaldi (*Email_5*), Giovanni Agrusti (*Email_6*) e Federica Vosa (*Email_7*), che lo rappresentano e difendono per delega in atti;

terzi chiamati;

Oggetto: responsabilità contrattuale dell'istituto di credito.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Attrice: (come da note scritte del 10/06/2026) "... in via principale

- per tutti i motivi meglio esposti negli atti difensivi accertare e dichiarare la grave responsabilità contrattuale di *Controparte_1* per non aver diligentemente adottato tutte le cautele che si rendevano necessarie e opportune al fine di impedire l'esecuzione di pagamenti non autorizzati di cui an n. 4 bonifici istantanei eseguiti in data 25.11.2022 (cfr. ns. doc. 9) e, conseguentemente, per aver consentito la sottrazione dell'importo di € 800.000,00 (ottocentomila) dal conto corrente n. IT82V0306903485100000000122 intestato a *Parte_1* [...] e aperto presso la filiale di Napoli di *Controparte_1*, Via Giovanni Prozio n. 4;

- per l'effetto condannare *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore di *Parte_1* la somma di € 800.000,00 (ottocentomila), ovvero la diversa, maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio; il tutto oltre interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;

- non estendere la condanna di cui sopra ai terzi chiamati, costituiti in giudizio;

- per tutti i motivi meglio esposti in narrativa degli atti difensivi, ordinare a *CP_4* l'integrazione ex art. 210 c.p.c. della documentazione dalla medesima prodotta, con particolare riferimento ai documenti relativi alla revoca della procura al dott. *CP_2*, autorizzando altresì la Banca a depositare su supporto informatico tutti i dati relativi a [...] *Parte_1* contenuti nel proprio data base informatico e nella piattaforma INBIZ.

- in via subordinata, posto il mancato assolvimento dell'ordine di esibizione emesso di cui all'ordinanza del Giudice in data 01.10. 2025, comportamento da cui trarre argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., sanzionare comunque la *CP_4* ai sensi dell'art. 210, comma 4, c.p.c.

in ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite, oltre IVA, CPA ed ulteriori accessori; in via istruttoria ...";

Convenuta: (come da note scritte del 10/06/2026) "... in via principale,

rigettare siccome infondate le domande tutte formulate dalla *Parte_1* mandando l'esponente integralmente assolta da ogni avversa pretesa, per le ragioni di cui in atti;

in via subordinata,

per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree e comunque in ogni ipotesi in cui fosse accertato in capo a parte attrice un danno risarcibile per i fatti per cui è causa, dichiarare tenuti e condannare al risarcimento di tale danno, in via esclusiva e fra loro solidale ovvero ciascuno per la rispettiva accertanda quota di responsabilità, i signori CP_2 (C.F. C.F._1), residente in Napoli (NA), via Francesco Cilea n. 129, int. 16, sc. A e Controparte_3 (C.F. C.F._2), residente in Sorrento (NA), via degli Aranci n. 35, scala A, int. 5, mandando comunque la CP_4 assolta da ogni pretesa, per le ragioni e nei termini di cui in atti;

in via istruttoria ...

in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e oneri di legge”;

Terzo chiamato CP_2 : (come da note scritte del 10/06/2026) “... - dichiarare la totale infondatezza della chiamata in garanzia del Sig. Troia da parte della [...] Controparte_5 e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento delle spese processuali con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario;

- in ogni caso e per l'effetto, condannare Controparte_1 al pagamento dei danni derivanti da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.;

- in via subordinata e nel merito, rigettare le avverse domande, in particolare la domanda di manleva nei confronti del Sig. Troia in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto;

- emettere ogni altro provvedimento del caso”;

Terzo chiamato Controparte_3 : (come da note scritte del 08/07/2026) “... - in via preliminare, riconoscere la mancata estensione della domanda di parte attrice nei propri confronti e, per l'effetto, rigettare ogni pretesa nei suoi confronti;

- nel merito, rigettare la domanda della convenuta Controparte_6 nei confronti del Dott. Controparte_3, per i motivi di cui in narrativa;

- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande promosse contro il Dott. [...] CP_3, accertare, in via riconvenzionale, che il grado di responsabilità dell'Ing. CP_2 [...], nei rapporti interni tra co-debitori solidali, è da stimare in misura pari al 99% o nella

misura diversamente ritenuta dal Tribunale e, per l'effetto, condannare l'Ing. CP_2 a manlevare il Dott. Controparte_3, fino a concorrenza della misura ritenuta dal Tribunale, per ogni somma questi sarà tenuto a corrispondere in favore di Parte_1;
- con vittoria di spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA".

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso ex art. 281 decies Cpc, depositato in data 11/04/2024, la Parte_1 società appartenente al gruppo spagnolo CP_7 titolare del conto corrente n. IT82V0306903485100000000122 acceso presso l' Controparte_1, ha convenuto in giudizio l'istituto di credito chiedendone la condanna al risarcimento del danno, nella misura di € 800.000,00, sostenendo che la banca avrebbe colposamente consentito l'esecuzione di un'operazione di pagamento anomala e in contrasto con i limiti operativi attribuiti al direttore generale, CP_2.

A fondamento della domanda risarcitoria, la Parte_1 ha premesso:

- che sul suo conto corrente erano autorizzati ad operare sia il legale rappresentante e amministratore unico della società, Persona_1, sia il direttore generale, CP_2 [...], quest'ultimo munito di procura speciale, che lo autorizzava a compiere operazioni bancarie entro il "limite per singola operazione di euro 300.000,00 (trecentomila)" (cfr. doc. 2 fasc. att.); inoltre l'attrice ha allegato che, per l'operatività svolta da remoto tramite la piattaforma Inbiz, CP_2 era soggetto all'ulteriore limite di € 200.000,00 per singola disposizione; al riguardo, l'attrice ha prodotto documentazione relativa alla pregressa operatività del conto (cfr. doc. 3-7 fasc. att.), osservando che, negli anni dal 2018 al 2022, le operazioni di importo superiore a € 200.000,00 erano state costantemente autorizzate dall'amministratore unico Persona_1, mentre quelle di importo inferiore erano state normalmente autorizzate da CP_2;

- che la società operava sulla piattaforma telematica Inbiz tramite un professionista esterno, il dr. Controparte_3 (dello Studio Conte); in particolare, i bonifici venivano materialmente predisposti e caricati sulla piattaforma dal dr. Controparte_3, con l'ausilio delle collaboratrici di studio, Persona_2 e Persona_3, e sulla base delle istruzioni ricevute dalla società;

- che, nella giornata del 25/11/2022, dal conto corrente n. IT82V0306903485100000000122 erano stati eseguiti quattro bonifici istantanei dell'importo di

€ 200.000,00 ciascuno, per un trasferimento complessivo pari ad € 800.000,00, in favore di un beneficiario estero denominato "Talento Platinado"; i quattro bonifici recavano la medesima causale numerica "*Payment reference: 117-912626*", risultavano eseguiti a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro ed erano stati predisposti sulla piattaforma Inbiz dalla collaboratrice *Persona_2* dello Studio Conte e successivamente autorizzati da *CP_2* [...] mediante l'utilizzo delle proprie credenziali dispositive (cfr. doc. 9 fasc. att.);

- che, soltanto in data 28/11/2022, la società era venuta a conoscenza dell'accaduto, quando *CP_2* aveva riferito all'amministratore delegato della capogruppo Diego Zamora Sa (*Persona_4*) di avere disposto i suddetti bonifici in esecuzione di istruzioni ricevute nei giorni precedenti attraverso comunicazioni apparentemente provenienti da esponenti apicali del gruppo *CP_7* e da un professionista spagnolo presentatosi come consulente coinvolto in una riservata operazione societaria; in particolare, *CP_2* aveva riferito che tali interlocutori lo avevano indotto a ritenere necessaria ed urgente l'esecuzione, in condizioni di assoluta riservatezza, di un trasferimento di € 800.000,00 in favore di un soggetto dagli stessi indicato e nell'interesse della capogruppo; solo successivamente *CP_2*, non ricevendo ulteriori riscontri sull'operazione e dopo avere contattato i reali vertici del gruppo, aveva scoperto di essere stato vittima di una frode di tipo Ceo Fraud o Business Email Compromise ed aveva presentato denuncia-querela presso il Consolato Generale d'Italia a Londra (cfr. doc. 10 fasc. att.).

Ciò premesso, l'attrice ha dedotto che i quattro bonifici del 25/11/2022 dovevano essere considerati come un'unica operazione di pagamento dell'importo complessivo di € 800.000,00, stante l'identità di causale, il medesimo beneficiario, la contestualità temporale e l'unicità della finalità economica perseguita. Ha inoltre dedotto che la banca fosse stata preventivamente informata della natura unitaria dell'operazione. Infatti, secondo quanto riferito alla società attrice da *Controparte_3* e dalla collaboratrice *Persona_2*, costoro, prima della predisposizione delle disposizioni di bonifico, avevano contatto la filiale di Napoli della *Controparte_1* per ottenere chiarimenti tecnici circa le modalità di compilazione dei bonifici istantanei, informando altresì la banca dell'imminente esecuzione di un'operazione complessiva dell'importo di € 800.000,00 secondo le istruzioni di *CP_2*.

L'attrice ha, quindi, evidenziato che l'operazione del 25/11/2022 presentava numerosi elementi di anomalia; in particolare: l'eccezionalità dell'importo, l'utilizzo di bonifici istantanei mai adottati in precedenza per analoghe operazioni, l'identità della causale numerica, il

beneficiario estero estraneo alla normale operatività della società ed il sostanziale superamento dei limiti operativi attribuiti a CP_2, limiti di cui la banca era a conoscenza.

A fronte di ciò, l'attrice ha sostenuto che l'Controparte_1 avrebbe omesso l'"unica" cautela "necessaria" e "doverosa", cioè contattare l'amministratore unico Persona_1 [...] –"unico soggetto legittimato ad autorizzare operazioni bancarie per importi superiori a € 200.000,00 (duecentomila), quale quella per cui è causa" (cfr. ric. p. 6, 7, 13)- per verificare la legittimità dell'operazione prima di consentirne l'esecuzione.

Inoltre, l'attrice ha dedotto che, dopo l'invio dei primi bonifici, i sistemi interni della banca avevano rilevato l'anomalia dell'operazione, determinando il blocco di ulteriori disposizioni e avviando una verifica, successivamente conclusasi con lo sblocco dell'operazione, senza la banca acquisisse alcuna conferma dall'amministratore unico della società.

Sulla base di tali circostanze, l'attrice ha sostenuto la responsabilità contrattuale dell'istituto di credito per violazione degli obblighi di diligenza professionale gravanti sul banchiere nell'esecuzione delle operazioni disposte dalla clientela, chiedendone conseguentemente la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, in misura pari alle somme trasferite mediante i quattro bonifici del 25/11/2022 (€ 800.000,00).

Si è costituita l'Controparte_1, contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto. In particolare, la banca ha dedotto:

- che i quattro bonifici del 25/11/2022 erano stati regolarmente predisposti e autorizzati mediante l'utilizzo delle credenziali personali attribuite a CP_2, sicché l'istituto si era limitato a dare esecuzione alle disposizioni provenienti da un soggetto legittimato ad operare sul conto, non potendo sindacare le scelte imprenditoriali della cliente;

- che l'asserita frode si era consumata integralmente all'esterno della sfera operativa bancaria, attraverso le comunicazioni fraudolente ricevute da CP_2, con conseguente imputabilità dell'evento ai soggetti che avevano posto in essere il raggirò e/o, comunque, ai soggetti che avevano direttamente disposto o agevolato i pagamenti (CP_2 con la collaborazione di Controparte_3);

- che i quattro bonifici del 25/11/2022 costituivano operazioni distinte e autonome e non un'unica operazione di pagamento di € 800.000,00 e che, in ogni caso, le limitazioni ai poteri dispositivi di CP_2 non erano opponibili alla banca, non avendo l'attrice dimostrato né che il limite derivante dalla procura del 31/10/2017 fosse stato comunicato all'istituto di

credito, né quale fosse la fonte dell'asserita ulteriore limitazione di € 200.000,00 per l'operatività tramite la piattaforma Inbiz;

- che, secondo la stessa prospettazione attorea, prima dell'inserimento delle disposizioni di pagamento, la filiale di Napoli dell' *Controparte_1* era stata preventivamente contattata dallo Studio Conte (struttura professionale che curava l'operatività bancaria della *Parte_1* che aveva comunicato l'imminente esecuzione dei quattro bonifici per complessivi € 800.000,00, confermando così la riconducibilità delle operazioni all'effettiva volontà della cliente e fugando "eventuali sospetti che potessero insorgere in capo alla Banca circa la genuinità delle operazioni" (cfr. comp. risp. p. 10);

- che il blocco dei bonifici non era stato disposto dall'ufficio antiriciclaggio bensì da un presidio automatico antifrode denominato "FiltroKleis Imprese", attivatosi successivamente all'esecuzione delle prime disposizioni; a fronte di tale blocco, non era stata la banca a contattare lo Studio Conte per ottenere chiarimenti, ma erano stati *CP_2* e gli operatori dello Studio Conte a rivolgersi alla filiale per ottenere lo sblocco dei bonifici residui, confermando così che l'operazione corrispondeva all'effettiva volontà della società;

- che, in ogni caso, anche a voler ritenere fondate le allegazioni attoree circa il superamento dei limiti operativi attribuiti a *CP_2*, un'eventuale responsabilità della banca non avrebbe potuto eccedere l'importo di € 600.000,00, posto che almeno il primo bonifico da € 200.000,00 sarebbe risultato conforme ai poteri attribuiti al procuratore e comunque non più revocabile dalla banca in ragione della sua natura istantanea.

In via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, l' *Controparte_1* ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa *CP_2* e *CP_3* *CP_3*, quali terzi responsabili, domandandone la condanna al risarcimento del danno lamentato dall'attrice, in via esclusiva ovvero per le rispettive quote di responsabilità.

A seguito dell'autorizzazione giudiziale (cfr. ordinanza 19/12/2024), si sono costituiti entrambi i terzi chiamati.

CP_2 ha negato ogni responsabilità, ribadendo di essere stato egli stesso vittima della frode e di avere immediatamente denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda proposta dall' *Controparte_1*, nonché la condanna della banca per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 Cpc.

Controparte_3 ha dedotto di non essere titolare di alcuna delega sul conto corrente della *Parte_1* al momento dei fatti, essendo la precedente delega

commerciale stata formalmente revocata nel 2009 mediante comunicazione alla banca. Ha, inoltre, evidenziato di svolgere esclusivamente attività di supporto amministrativo e contabile e di non essere titolare di poteri dispositivi o di controllo sui conti della società attrice. Ha, pertanto, chiesto il rigetto di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti. In via subordinata, per il caso di accertamento di una sua responsabilità, ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti di *CP_2*, chiedendo che fosse accertata, nei rapporti interni tra i coobbligati, la responsabilità prevalente di quest'ultimo e la conseguente condanna a tenerlo indenne da quanto eventualmente dovuto in favore della *Parte_1* e/o dell' *CP_1* *CP_1*.

All'udienza del 2/04/2025, la *Parte_1* ha dichiarato espressamente di non voler estendere le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati *CP_2* e *CP_3* [...], precisando che l'azione proposta aveva ad oggetto esclusivamente la responsabilità contrattuale dell' *Controparte_1*.

La convenuta ha precisato di aver chiamato in causa *CP_2* e *CP_3* [...] quali terzi responsabili, rilevando che tale chiamata "va qualificata come chiamata di terzi responsabili (e non come chiamata in garanzia)" e richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di automatica estensione della domanda attorea nei confronti del terzo responsabile chiamato in causa dal convenuto.

I terzi chiamati hanno contestato tale impostazione, evidenziando che l'attrice aveva espressamente escluso qualsiasi estensione della domanda nei loro confronti e ribadendo la propria estraneità all'azione principale proposta nei confronti della banca.

Con ordinanze in data 6/06/2025 e in data 1/10/2025 (quest'ultima confermata in data 13/10/2025), è stata accolta l'istanza di esibizione proposta dall'attrice ex art. 210 Cpc, con riferimento alla documentazione contrattuale relativa al conto corrente intestato alla [...] *Parte_1* e all'utilizzo della piattaforma Inbiz, con particolare riguardo ai relativi limiti operativi.

In esecuzione dell'ordine di esibizione, l' *Controparte_1* ha depositato la documentazione reperita concernente il rapporto di conto corrente e le deleghe operative rilasciate in favore di *CP_2* e *Controparte_3*, precisando tuttavia di non essere riuscita a reperire ulteriore documentazione relativa alla piattaforma Inbiz e alle relative condizioni operative. Ha inoltre sostenuto l'irrelevanza, a suo avviso, della documentazione non reperita ai fini della decisione.

L'attrice ha contestato tale comportamento, qualificandolo come ingiustificato e

ostruzionistico, e ha chiesto che ne venissero tratte le conseguenze probatorie e sanzionatorie di cui agli artt. art. 210 c. 4 e 116 c. 2 Cpc.

Con ordinanza in data 24/08/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L'attrice ha invocato la responsabilità contrattuale dell' *Controparte 1*, sostenendo che l'istituto di credito avrebbe violato gli obblighi di diligenza professionale e di protezione gravanti sul banchiere, consentendo l'esecuzione di un'operazione che presentava evidenti profili di anomalia e che, secondo la prospettazione attorea, eccedeva i limiti operativi attribuiti al procuratore *CP_2*, limiti dei quali la banca era a conoscenza.

2.1. In punto di diritto, vengono in rilievo il dovere di diligenza professionale qualificata gravante sull'intermediario bancario ai sensi dell'art. 1176 c. 2 Cc, nonché i più ampi obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale, sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Tali principi concorrono a definire il contenuto degli obblighi di protezione posti a carico della banca nei confronti del cliente, imponendo all'intermediario di adottare tutte le cautele e le verifiche che le circostanze del caso concreto rendano esigibili secondo la diligenza professionale richiesta.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto integra un autonomo dovere giuridico di cooperazione e salvaguardia dell'altrui sfera giuridica, imponendo a ciascuna parte di tenere comportamenti idonei a preservare gli interessi dell'altra. Ne consegue che la sua violazione può costituire, di per sé, fonte di responsabilità contrattuale e di obbligo risarcitorio (cfr. Cass. 2855/2005; Cass. 22819/2010).

In quest'ottica, la Corte di cassazione ha altresì precisato che, se è vero che la *CP_4* non è tenuta a sindacare in via generale la convenienza economica delle operazioni disposte dal cliente, è altrettanto vero che essa è tenuta ad attivarsi quando emergano circostanze idonee a rendere l'operazione sospetta, anomala o incoerente rispetto al profilo del correntista ovvero alla sua ordinaria operatività. In tali ipotesi, i doveri di diligenza, correttezza e buona fede impongono all'intermediario di effettuare adeguate verifiche e, quantomeno, di instaurare un'interlocuzione con il soggetto legittimato ad esprimere la volontà del cliente, al fine di scongiurare il rischio di operazioni fraudolente (cfr. Cass. 30588/2023; Cass. 31052/2024).

Con la precisazione che, nel rapporto tra la banca e il cliente, gli obblighi di informazione e di protezione gravanti sull'istituto di credito risultano particolarmente cogenti, dato che la

banca è tenuta ad operare con la diligenza richiesta dall'attività professionale svolta ex art. 1176 c. 2 Cc (cfr. Cass. 31052/2024).

Sul piano dell'onere probatorio, il cliente che domanda l'accertamento della violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede da parte della banca e la conseguente condanna al risarcimento dei danni è tenuto, secondo i noti principi espressi in materia contrattuale dalla sentenza Cass. Su 13533/2001, a provare l'esistenza del contratto, quale fonte del diritto fatto valere, e ad allegare l'inadempimento della banca, su cui grava l'onere di dimostrare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere per causa a sé non imputabile ex art. 1218 Cc.

2.2. Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto contrattuale tra la *Parte 1* e l' *Controparte 1* è pacifica in causa, mentre le parti dibattono sul corretto adempimento o meno della banca rispetto agli obblighi di protezione sulla stessa gravanti ex artt. 1175, 1375, 1176 c. 2 Cc.

Occorre, pertanto, accertare se, alla luce delle concrete circostanze emerse in causa, la banca fosse tenuta ad attivare ulteriori verifiche prima di dare corso alle disposizioni di pagamento del 25/11/2022 e se l'eventuale omissione di tali verifiche abbia assunto rilevanza causale rispetto al danno lamentato dall'attrice.

2.2.1. Preliminarmente, occorre analizzare la questione concernente la natura unitaria o meno dell'operazione del 25/11/2022. Occorre cioè chiedersi se i quattro bonifici istantanei di € 200.000,00 ciascuno debbano essere considerati autonomamente ovvero quali segmenti esecutivi di un'unica operazione economica dell'importo complessivo di € 800.000,00.

Al riguardo, l'attrice ha sostenuto che i quattro bonifici costituirebbero un'unica operazione di pagamento, come sarebbe desumibile dall'identità del beneficiario, della causale e dalla stretta contestualità temporale delle disposizioni; ha inoltre allegato che la banca era stata preventivamente informata dell'operazione complessiva mediante i contatti intercorsi con lo Studio Conte, incaricato della gestione operativa della piattaforma Inbiz.

Al contrario, l' *Controparte 1* ha sostenuto che ciascun bonifico dovrebbe essere considerato quale autonoma disposizione di pagamento, evidenziando che i limiti operativi invocati dall'attrice erano riferiti alla "singola operazione" e non all'operazione economica complessivamente sottostante. A sostegno di tale interpretazione, la banca ha richiamato sia il dato letterale della procura rilasciata a *CP_2* (cfr. doc. 2 fasc. att.), sia la prassi operativa della società, osservando che la stessa documentazione prodotta dall'attrice (cfr.

doc. 5 fasc. att.) attesterebbe precedenti operazioni caratterizzate da identità di causale, pari importo e stretta contestualità temporale, senza che le stesse fossero state considerate come un'unica operazione. Infine, la convenuta ha contestato che fossero stati allegati o provati criteri contrattuali idonei a imporre una valutazione unitaria dei quattro bonifici.

Ritiene il Tribunale che la ricostruzione prospettata dall'attrice meriti accoglimento.

Depongono, infatti, a favore della tesi dell'unitarietà dell'operazione in oggetto, l'identità del beneficiario ("Talento Platinado"), l'identità della causale ("Payment reference: 117-912626") e la contestualità temporale delle disposizioni, eseguite nell'arco di pochi secondi (cfr. doc. 9, fasc. att.). Tali elementi, valutati unitariamente, consentono di ritenere che i quattro bonifici fossero funzionalmente collegati e diretti alla realizzazione di un'unica operazione economica, seppur frazionata in più disposizioni esecutive.

La natura unitaria dell'operazione era, inoltre, conoscibile ex ante dalla banca.

La stessa *Controparte_1* ha, infatti, espressamente riconosciuto che, prima ancora di ricevere gli ordini di pagamento, era stata contattata da *Persona_2* dello Studio Conte, la quale aveva richiesto chiarimenti operativi in merito alla predisposizione di quattro bonifici istantanei e aveva contestualmente preannunciato l'imminente esecuzione di bonifici per l'importo complessivo di € 800.000,00 secondo le istruzioni impartite da *CP_2* [...] (cfr. comp. risp. p. 10 e note conclusive conv. p. 11, 12). Costituisce, dunque, circostanza non contestata il fatto che l'istituto di credito fosse stato preventivamente informato del trasferimento complessivo dell'importo di € 800.000,00 destinato ad essere realizzato mediante più disposizioni esecutive. Ne deriva che l'unitarietà economica dell'operazione non solo era desumibile dalle caratteristiche dei bonifici successivamente eseguiti, ma era stata altresì portata a conoscenza della banca prima della loro esecuzione.

Non persuade, invece, l'argomento difensivo della convenuta secondo cui il riferimento contenuto nella procura di *CP_2* alla "singola operazione" (cfr. doc. 2 fasc. att.) imporrebbe di considerare autonomamente ciascun bonifico. L'interpretazione proposta dalla convenuta conduce, infatti, ad un risultato incompatibile con la funzione stessa dei limiti operativi attribuiti al delegato. Se fosse sufficiente frazionare un'unica operazione economica in una pluralità di bonifici di importo inferiore alla soglia autorizzata, il limite fissato dal mandante risulterebbe sempre superabile e verrebbe sostanzialmente privato di qualsiasi efficacia pratica. Una simile interpretazione non appare coerente né con la ratio della procura, né con i principi di buona fede e correttezza che devono governare l'esecuzione del rapporto

contrattuale. Ciò che rileva, dunque, non è il numero materiale delle singole disposizioni impartite, bensì la sostanza economica dell'operazione nel suo complesso.

Né appare decisivo il richiamo, operato dalla convenuta, a precedenti bonifici eseguiti a breve distanza temporale e con identica causale. Tali circostanze, infatti, riguardano operazioni diverse e non consentono di trarre utili argomenti interpretativi ai fini della qualificazione dell'operazione di cui è causa, non essendo stato dedotto né dimostrato che esse presentassero le medesime caratteristiche fattuali che connotano la vicenda in esame.

2.2.2. Accertata la natura unitaria dell'operazione del 25/11/2022, occorre esaminare la questione concernente l'esistenza e l'opponibilità alla banca dei limiti operativi attribuiti a CP_2.

Ritiene il Tribunale che non possa essere condivisa la tesi della convenuta secondo cui il limite di € 300.000,00 per singola operazione previsto dalla procura speciale conferita a CP_2 (cfr. doc. 2 fasc. att.) non sarebbe opponibile all'istituto di credito per difetto di comunicazione.

Sul punto, assume rilievo la corrispondenza intercorsa tra le parti in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio. In particolare, va osservato che, nella diffida del 9/03/2023, la Parte_1 ha contestato l'operato della banca richiamando espressamente il limite operativo previsto dalla procura conferita a CP_2 e comunicata all'istituto di credito (cfr. doc. 11 fasc. att.). A fronte di tale contestazione, l'Controparte_1, nella risposta del 13/04/2023, non ha in alcun modo eccepito né la mancata conoscenza della procura né l'inopponibilità dei limiti in essa contenuti, ma ha fondato la propria difesa proprio sul contenuto della procura, affermando che *"sulla base della procura da voi conferita al signor CP_2, quest'ultimo poteva disporre operazioni bancarie con un limite per singola operazione di 300.000,00 euro"* e che *"ciascuno dei quattro bonifici di cui richiedete il rimborso sono stati eseguiti per l'importo di 200.000,00 euro e dunque conformemente all'operatività prevista nella procura"* (cfr. doc. 12 fasc. att.).

La prospettazione difensiva formulata dalla banca in sede stragiudiziale presupponeva, pertanto, la conoscenza e l'opponibilità della procura conferita a CP_2 e del limite operativo di € 300.000,00 in essa previsto. L'argomento utilizzato dall'Controparte_1 per escludere la propria responsabilità non era infatti fondato sulla mancata conoscenza di tale limite, bensì sull'assunto che ciascuno dei quattro bonifici da € 200.000,00, considerato autonomamente, fosse conforme ai poteri attribuiti al procuratore.

Pertanto, la difesa formulata in giudizio dalla convenuta, nella parte in cui deduce la mancata opponibilità del predetto limite per difetto di comunicazione, risulta incompatibile con la posizione precedentemente assunta dalla stessa convenuta.

Inoltre, con riguardo alla documentazione relativa alla piattaforma Inbiz e ai relativi limiti operativi, deve osservarsi che la convenuta non ha ottemperato integralmente all'ordine di esibizione disposto dal Tribunale, rappresentando di non essere riuscita a reperire parte della documentazione richiesta. Tale circostanza è valutabile quale argomento di prova ai sensi degli artt. 210 c. 4 e 116 c. 2 Cpc e, nel contesto delle risultanze istruttorie acquisite, si pone in linea con la ricostruzione prospettata dall'attrice circa l'esistenza di specifici limiti operativi noti alla banca.

Con la precisazione che non assume carattere decisivo ai fini della presente decisione il dibattito sviluppato dalle parti in ordine all'esistenza ed opponibilità del limite di € 200.000,00 che l'attrice ha invocato rispetto all'operatività tramite la piattaforma Inbiz. Infatti, una volta qualificata l'operazione del 25/11/2022 come unitaria e di importo complessivo pari ad € 800.000,00, risulta irrilevante stabilire se la soglia operativa attribuita a CP_2 dovesse individuarsi in € 200.000,00 ovvero in € 300.000,00 per singola operazione, posto che il trasferimento oggetto di causa eccedeva comunque, in misura ampiamente significativa, entrambe le soglie.

Quanto alla richiesta attorea di applicazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 210 c. 4 Cpc, il Tribunale ritiene che non ne ricorrano i presupposti. La convenuta ha infatti rappresentato di non essere riuscita a reperire parte della documentazione richiesta nonostante le ricerche effettuate e ha provveduto a depositare la documentazione rinvenuta. Pertanto, pur restando valutabile sul piano probatorio la mancata integrale ottemperanza all'ordine di esibizione, non emerge un inadempimento privo di giustificato motivo, né una condotta consapevolmente diretta ad eludere il provvedimento istruttorio, tale da giustificare l'irrogazione della sanzione invocata dall'attrice.

2.2.3. Ricondotti i quattro bonifici del 25/11/2022 ad un unico trasferimento patrimoniale dell'importo complessivo di € 800.000,00 e considerato che tale operazione eccedeva in misura significativa il limite operativo di € 300.000,00 attribuito a CP_2, noto alla banca, il Tribunale ritiene che l'Controparte 1 non potesse limitarsi a verificare la regolarità formale delle singole disposizioni, ma fosse tenuta ad effettuare ulteriori verifiche in ordine alla compatibilità dell'operazione complessiva con i poteri conferiti a CP_2.

In particolare, l' *Controparte_1* avrebbe dovuto acquisire il preventivo assenso del soggetto certamente titolare di pieni poteri rappresentativi della società, ossia l'amministratore unico *Persona_1*, ovvero quantomeno procedere ad una verifica/interlocazione diretta nei suoi confronti. Ed è pacifico che tale attività non sia stata svolta.

L'operazione di cui è causa presentava, infatti, una pluralità di indici di anomalia immediatamente percepibili dall'istituto di credito: l'importo particolarmente elevato, il frazionamento in quattro disposizioni identiche, l'identità del beneficiario e della causale, la strettissima contestualità temporale delle operazioni, l'utilizzo di bonifici istantanei e il sostanziale superamento dei limiti operativi attribuiti al delegato. A tali circostanze si aggiunge il fatto che la banca era stata preventivamente informata, per il tramite di *Persona_2* dello Studio Conte, dell'imminente esecuzione di un trasferimento complessivo pari a € 800.000,00 secondo le istruzioni di *CP_2* - circostanza che le consentiva di apprezzare ex ante che l'operazione, pur destinata ad essere eseguita mediante una pluralità di bonifici, era riconducibile ad un'unica iniziativa dispositiva di *CP_2*, ampiamente eccedente i limiti operativi allo stesso attribuiti.

Ricorrevano, pertanto, quelle circostanze che, alla luce dei principi di diritto suesposti, imponevano all'intermediario di attivare i correlati obblighi di protezione e di procedere ad ulteriori verifiche prima di consentire l'esecuzione dell'operazione.

Non coglie nel segno la difesa della convenuta secondo cui non vi sarebbe prova che il coinvolgimento dell'amministratore unico avrebbe concretamente impedito il perfezionamento dei bonifici. Non può, infatti, pretendersi dall'attrice la prova certa dell'esito di una verifica che non è mai stata effettuata proprio a causa dell'omissione dell'istituto di credito, dovendosi invece procedere secondo il criterio controfattuale del "più probabile che non". Ebbene, secondo il criterio del "più probabile che non", può affermarsi che il coinvolgimento di [...] *Persona_1* avrebbe consentito di verificare immediatamente la non riconducibilità dell'operazione all'effettiva volontà sociale, con conseguente impedimento del perfezionamento dell'operazione. Non vi sono elementi, infatti, per ritenere che l'amministratore unico abbia partecipato alla gestione del trasferimento o fosse stato previamente informato dell'iniziativa; del resto, una volta emerso l'accaduto, la società ha immediatamente qualificato l'operazione come fraudolenta, attivandosi per ricostruirne le cause e per ottenerne il recupero.

Deve, pertanto, ritenersi sussistente il nesso causale tra l'omessa verifica e il danno

verificatosi, poiché l'interlocuzione con l'unico soggetto titolare dei pieni poteri rappresentativi costituiva proprio il presidio che avrebbe dovuto impedire l'esecuzione dell'operazione eccedente i limiti attribuiti al procuratore.

2.2.4. Tale conclusione trova ulteriore conferma nelle modalità con cui l' *Controparte_1* [...] ha poi gestito l'allarme generato dai propri sistemi antifrode.

È, infatti, pacifico tra le parti che l'operazione sia stata intercettata dai presidi interni della banca, i quali hanno determinato il blocco di almeno parte delle disposizioni e l'avvio di una verifica. Sebbene la convenuta abbia precisato che il blocco non fu disposto dall'ufficio antiriciclaggio bensì da un sistema automatico di prevenzione delle frodi denominato "FiltroKleis Imprese", tale circostanza non modifica i termini della questione. Ciò che rileva è che la stessa banca abbia individuato, tramite i propri sistemi di controllo, elementi tali da giustificare l'attivazione di uno specifico alert e la sospensione dell'operatività.

Ebbene, una volta rilevata l'anomalia, l'istituto non si trovava più nella posizione del mero esecutore di disposizioni apparentemente regolari, ma in quella di un intermediario chiamato a gestire un rischio concretamente individuato dai propri sistemi di sicurezza. Proprio l'attivazione dell'allarme imponeva, secondo i principi di diritto richiamati in precedenza, lo svolgimento di verifiche ulteriori e più approfondite rispetto al normale controllo formale delle disposizioni.

L'istituto, invece, ha scelto di superare il blocco delle operazioni sulla base di interlocuzioni intervenute solo con soggetti già coinvolti nell'esecuzione dei bonifici, vale a dire *Persona_2* e *CP_2*, senza mai coinvolgere l'amministratore unico.

Tale condotta si traduce nella sostanziale neutralizzazione del sistema di sicurezza predisposto dalla stessa banca. Il problema, infatti, non risiede nell'inefficienza del filtro antifrode, che aveva correttamente individuato l'anomalia, bensì nella successiva decisione di disattendere il segnale di rischio senza svolgere le verifiche che la situazione concretamente imponeva. Una volta segnalata l'anomalia, non era sufficiente acquisire conferma dai medesimi soggetti che stavano eseguendo l'operazione sospetta; era, invece, necessario verificarne la genuinità mediante interlocuzione con l'organo gestorio della società correntista.

L'omissione di tale verifica assume, pertanto, pieno rilievo causale, avendo consentito il completamento dell'operazione fraudolenta nonostante l'anomalia fosse stata individuata e segnalata dagli stessi sistemi di controllo della banca.

2.2.5. In punto quantum, la *Parte_1* ha sostenuto che il danno risarcibile

dovrebbe essere quantificato nell'intero importo di € 800.000,00, corrispondente alla somma complessivamente sottratta dal conto corrente mediante i quattro bonifici del 25/11/2022.

L' *Controparte_1* ha contestato tale quantificazione, sostenendo che, anche nell'ipotesi di accertamento di una propria responsabilità, questa non potrebbe estendersi all'intero importo di € 800.000,00. In particolare, la convenuta ha dedotto che il primo bonifico da € 200.000,00, in quanto conforme ai poteri attribuiti a *CP_2* e immediatamente eseguito quale bonifico istantaneo, non avrebbe comunque potuto essere oggetto di alcun intervento impeditivo da parte della banca. Secondo tale prospettazione, eventuali verifiche o iniziative dell'istituto avrebbero potuto incidere soltanto sulle disposizioni successive, con conseguente limitazione dell'eventuale responsabilità al solo importo residuo (€ 600.000,00).

La tesi della convenuta non può essere accolta poiché presuppone che i quattro bonifici costituissero operazioni autonome e che la banca fosse stata posta in condizione di percepirne l'anomalia soltanto dopo l'esecuzione delle prime disposizioni.

Al contrario, come già evidenziato, i quattro bonifici costituivano un'unica operazione economica del valore complessivo di € 800.000,00 della quale la banca aveva avuto preventiva conoscenza in quanto preavvertita dallo Studio Conte. Ne consegue che l'obbligo di verifica gravante sull'istituto investiva l'intera operazione e non le singole disposizioni considerate isolatamente.

L'inadempimento accertato deve, pertanto, essere riferito all'operazione nel suo complesso, con conseguente riconoscimento del risarcimento per l'intero importo di € 800.000,00.

Né rileva che il presidio antifrode si sia concretamente attivato soltanto dopo l'esecuzione delle prime disposizioni. L'attivazione dell'alert, infatti, non costituisce il momento genetico dell'anomalia, né coincide con il momento in cui l'anomalia è divenuta conoscibile alla banca, la quale, essendo stata preavvertita, disponeva degli elementi necessari per valutarla già preventivamente.

L'intervento dei sistemi antifrode ha costituito, piuttosto, una conferma tecnica e interna dell'anomalia, rendendo ancor più stringente l'obbligo di procedere alle necessarie verifiche prima di consentire il completamento dell'operazione.

In conclusione, l' *Controparte_1* va condannata a risarcire il danno subito dalla *Parte_1* pari a € 800.000,00. Su tale importo spettano, come richiesto dall'attrice, gli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 Cc, dalla data della domanda giudiziale (11/04/2024) sino

all'effettivo soddisfo, in conformità al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha esteso l'applicazione del c. 4 dell'art. 1284 Cc a qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, indipendentemente dalla fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio (cfr. Cass. 23891/2026).

3. Sulla posizione dei terzi. CP_2 e CP_3 CP_3

Per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l' Controparte_1 ha chiesto al Tribunale di accertare la responsabilità esclusiva di CP_2 e Controparte_3 (in via solidale ovvero ciascuno per la rispettiva quota di responsabilità) e di condannarli al risarcimento del danno lamentato dall'attrice, con conseguente integrale liberazione della banca da ogni pretesa azionata nel presente giudizio.

La Parte_1 all'udienza del 2/04/2025, ha espressamente dichiarato di non voler proporre né estendere alcuna domanda nei confronti dei terzi chiamati, precisando che la sua domanda ha ad oggetto esclusivamente la responsabilità contrattuale dell' Controparte_1 [...]. Tale posizione è stata ribadita anche nelle note conclusionali, nelle quali l'attrice ha affermato che *"non è intenzione di Parte_1 estendere le proprie domande nei confronti dei ... terzi chiamati e ciò a prescindere dal titolo e dal tipo di garanzia che la Banca ha inteso far valere nei confronti dei suddetti terzi"* (cfr. note concl. att. p. 1, 2).

Ne consegue che, nel caso di specie, non può trovare applicazione il principio (invocato dalla convenuta) dell'automatica estensione della domanda attorea ai terzi chiamati.

Vero è che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto direttamente ed esclusivamente responsabile del danno dedotto dall'attore, la domanda attorea originaria si estende automaticamente nei confronti del chiamato, anche in assenza di una specifica dichiarazione dell'attore (cfr. Cass. 5580/2018, Cass. 31066/2019, Cass. 26208/2022 e Cass. 17995/2025). Tale principio, tuttavia, presuppone che l'attore non abbia manifestato una volontà contraria, come è invece avuto nel presente giudizio, ove la Parte_1 ha inequivocabilmente escluso di voler avanzare pretese nei confronti di CP_2 e [...] CP_3, circoscrivendo la domanda al solo rapporto contrattuale intercorrente con la banca convenuta. Tale presa di posizione processuale impedisce di ritenere operante l'estensione automatica della domanda nei confronti dei terzi chiamati.

Deve pertanto escludersi qualsiasi pronuncia nei confronti di CP_2 e [...] CP_3 in favore dell'attrice, avendo la Parte_1 espressamente dichiarato di non

voler proporre domande verso i terzi chiamati. Difetta, quindi, il presupposto per vagliare nel merito qualsivoglia responsabilità dei terzi chiamati nei confronti della società attrice.

Né i terzi chiamati possono essere condannati in favore dell' *Controparte_1*, tenuto conto che:

- se è vero che l'inosservanza degli obblighi di diligenza gravanti sull'intermediario bancario nell'esecuzione dell'operazione potrebbe, in astratto, concorrere con eventuali profili di responsabilità imputabili a *CP_2* e *Controparte_3* nell'ambito del distinto rapporto interno intercorrente con la *Parte_1* avuto riguardo ai poteri agli stessi conferiti e ai conseguenti doveri di correttezza e diligenza gravanti nei confronti della società;

- è pur vero che la possibile concorrente imputabilità dell'evento dannoso alla banca e ai terzi chiamati non implica automaticamente l'esistenza di un diritto di regresso, di rivalsa o di manleva in favore dell'istituto di credito; al contrario, affinché una simile pretesa possa essere accolta è necessario che essa sia stata specificamente proposta e ciò non è avvenuto nel caso di specie.

Dalle conclusioni formulate dall' *Controparte_1* emerge, infatti, che la banca non ha chiesto di essere tenuta indenne dalle conseguenze economiche di un'eventuale condanna, né ha domandato l'accertamento delle rispettive quote di responsabilità ai fini del regresso. Essa ha, invece, prospettato la responsabilità dei terzi chiamati quale causa di esclusione della propria responsabilità e, quindi, quale presupposto per ottenere l'integrale rigetto della domanda attrice. Significativa, in tal senso, è la richiesta di mandare *"comunque la Banca assolta da ogni pretesa"* (cfr. note scritte 10/06/2026), formulazione che presuppone che l'accertamento della responsabilità di *CP_2* e *Controparte_3* comporti l'esclusione totale della responsabilità della banca – impostazione che non può essere condivisa poiché la responsabilità dell' *Controparte_1* trova fondamento nell'inadempimento degli obblighi contrattuali inerenti al rapporto di conto corrente intrattenuto con la *Parte_1* si tratta, dunque, di una responsabilità propria dell'istituto di credito, che non viene meno per il solo fatto che altri soggetti possano avere concorso, sul diverso piano dei rapporti interni con la società correntista, alla produzione del medesimo evento dannoso.

Né la domanda proposta dalla convenuta può essere diversamente qualificata come domanda di regresso o di rivalsa.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la questione della ripartizione

interna della responsabilità può essere esaminata soltanto se sia stata proposta una specifica domanda di regresso o sia stato chiesto espressamente l'accertamento delle quote interne di responsabilità in funzione del regresso, mentre ciò non avviene quando la chiamata del terzo sia finalizzata alla radicale esclusione della responsabilità del convenuto (cfr. Cass. 30952/2023).

Nel caso di specie *Controparte_1* non ha chiesto di essere tenuta indenne dalle conseguenze economiche dell'eventuale condanna né di recuperare dai terzi quanto corrisposto all'attrice, limitandosi a prospettare la responsabilità dei terzi chiamati quale causa di esonero della propria responsabilità. Difetta pertanto una domanda di regresso, rivalsa o manleva.

In conclusione, non sussistono i presupposti né per una pronuncia di condanna dei terzi chiamati in favore della *Parte_1* in assenza di domanda dell'attrice, né per una pronuncia di condanna dei medesimi in favore dell' *Controparte_1*, in assenza di una specifica domanda di regresso, rivalsa o manleva.

Resta conseguentemente assorbita la domanda riconvenzionale proposta da [...] *CP_3* nei confronti di *CP_2*, atteso che la stessa risultava subordinata all'accoglimento delle domande formulate dalla banca nei confronti dei terzi chiamati.

4. Sulle spese di lite.

Nei rapporti tra l'attrice e la convenuta, le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima e vengono liquidate -ex Dm. 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in base ai valori medi della tabella di riferimento (scaglione da € 520.000,01 a € 1.000.000,00), ridotti del 50% rispetto alle fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:

fase di studio	€ 4.607,00;
fase introduttiva	€ 3.039,00;
fase di trattazione/istruttoria	€ 6.767,00;
fase decisionale	€ 4.007,00;

per complessivi € 18.420,00 per compensi ed € 1.713,00 per esborsi (Cu e marca), oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.

Anche nei rapporti tra la convenuta e i terzi chiamati, le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta, tenuto conto che la chiamata in causa è avvenuta su iniziativa dell' *Controparte_1*, le cui domande nei loro confronti non sono state accolte. I

compensi vengono liquidati, in favore di ciascuno dei terzi chiamati, nella medesima misura sopra indicata. In favore di *Controparte_3* devono inoltre essere rimborsati anche gli esborsi documentati pari a € 1.713,00.

Viene disposta la distrazione delle spese in favore del legale di *CP_2*, dichiaratosi antistatario.

La domanda ex art. 96 Cpc proposta da *CP_2* contro *Controparte_1* deve, invece, essere rigettata.

Quanto all'ipotesi di cui all'art. 96 c. 1 Cpc, *CP_2* non ha allegato e provato elementi di fatto tali da consentire al giudicante di identificare e liquidare un danno (che non sia già compensato dal rimborso delle spese di lite del procedimento).

Quanto all'ipotesi di cui all'art. 96, c. 3 Cpc (norma che ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo), il Tribunale ritiene che, nonostante l'infondatezza della prospettazione della convenuta, non sussista il carattere temerario della lite e dunque un utilizzo abusivo dello strumento processuale.

PQM

Definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

CONDANNA *Controparte_1* a pagare alla *Parte_1* per il titolo di cui in motivazione, l'importo di € 800.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dall'11/04/2024 al saldo;

RIGETTA le domande proposte dall' *Controparte_1* ;

CONDANNA *Controparte_1* a rimborsare alla *Parte_1* le spese di lite che liquida in € 18.420,00 per compensi ed € 1.713,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;

CONDANNA *Controparte_1* a rimborsare a *CP_2* le spese di lite che liquida in € 18.420,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge, con distrazione all'avv. Monica Mandico dichiaratasi antistataria;

CONDANNA *Controparte_1* a rimborsare a *Controparte_3*, le spese di lite che liquida in € 18.420,00 per compensi ed € 1.713,00 per esborsi, oltre al rimborso delle

spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;

RIGETTA la domanda proposta da **CP_2** ai sensi dell'art. 96 Cpc.

Torino, 3/09/2026

Il Giudice

dr.ssa Rachele Olivero

Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria dr.ssa Alexandra Romeo